



Provvedimento del Conservatore  
n. 15 in data 31/07/2026

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i. recante *"Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* ed in particolare l'art. 8 *"Registro delle imprese"*;

visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 s.m.i., recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di istituzione del registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"*;

vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante *"Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi"*;

vista la legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese"* e in particolare l'art. 2 comma 1 lettera a) dove è prevista, tra le cause di cancellazione dal Registro delle imprese individuali, *"il decesso dell'imprenditore"*;

richiamato il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che attribuisce al Conservatore del Registro delle imprese la competenza per l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal predetto d.P.R. 247/2004;

considerato che le citate norme da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese non più operative e dall'altra recepiscono l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà dei soggetti economici effettivamente operativi;

vista la circolare n. 3585/C prot. N. 0005526 del 14.06.2005 del Ministero delle attività produttive recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione di imprese e società non più operative"* che precisa, al punto 3.1 con riferimento alla circostanza di cui al comma 1 dell'art. 2 del d.P.R. sopra citato, che *"Tale circostanza deve essere sempre accertata mediante acquisizione, a qualunque titolo, di certificato o attestazione di morte. L'unico caso in cui non è necessario il possesso di prove documentali per poter avviare la procedura si ha quando, sulla base del principio affermato dall'art. 2, comma 2, la notizia provenga da un pubblico ufficio"*;

richiamata la comunicazione pervenuta in data 11 giugno 2026 e archiviata al prot. n. 8766/2026, con cui Unioncamere comunica, a seguito di un riscontro massivo con l'Agenzia delle Entrate finalizzato a verificare l'esistenza in vita dei titolari di imprese individuali mediante la verifica di tutti i codici fiscali registrati in anagrafica alla data del 20

dicembre 2025, l'elenco di imprese individuali attive ma formalmente prive di titolarità in vita;

rilevato che a seguito del confronto con la banca dati anagrafica dell'Agenzia delle Entrate, sono state individuate n. 24 imprese individuali iscritte al Registro delle Imprese di Aosta, di cui 6 annotate con la qualifica di imprese artigiane, il cui titolare risulta essere deceduto e il cui elenco è allegato alla presente determinazione;

vista la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e, nello specifico, l'art. 5, comma 4 relativo alla possibile prosecuzione dell'attività artigiana in caso di morte dell'imprenditore;

vista la legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 "Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato" successivamente modificata con l.r. 16/2010, che, all'articolo 9, comma 6, dispone che in caso di morte dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta dei soggetti interessati, l'iscrizione all'albo anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto;

visto, altresì, il comma 1, 4 e 5 dell'articolo 9 succitato per cui l'ufficio competente della Chambre dispone accertamenti d'ufficio comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento;

preso atto che la finalità della comunicazione di avvio del procedimento de quo è individuata dallo stesso d.P.R. nella richiesta di annotazione della cessazione dell'attività o nella indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa;

rilevato che alla data odierna non risultano presentate al Registro delle imprese domande di prosecuzione dell'attività ai sensi della citata legge regionale 34/2001;

avuto riguardo all'interesse pubblico perseguito dal procedimento di cancellazione d'ufficio ex D.P.R. 247/04 e tenuto conto che il procedimento de quo e il relativo provvedimento conclusivo hanno cause, motivazioni, finalità e mezzi di accertamento della fattispecie comuni a tutti i soggetti giuridici interessati, risolvendosi in un atto a identico contenuto suscettibile di produrre effetti nella sfera giuridica di imprese che versano tutte nella medesima situazione di accertato intervenuto decesso del titolare delle stesse;

ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, sia in ragione del numero dei destinatari, che della necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza del relativo procedimento amministrativo;

ritenuto pertanto necessario procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo delle imprese artigiane, ferma restando la facoltà dei soggetti legittimati di interrompere il procedimento fornendo elementi idonei al mantenimento dell'iscrizione, ivi compresa l'eventuale istanza ex articolo 9, comma 6 della l.r. 34/2001;

atteso che il D.P.R. n. 247/2004 prevede all'art. 2 comma 3 che la comunicazione di avvio del procedimento sia inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare sia all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro sia alla residenza anagrafica dell'imprenditore;

considerato che la comunicazione personale dell'avvio del procedimento deve essere inviata sia all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro che alla residenza anagrafica

dell'imprenditore defunto, determinando di fatto il raddoppio del numero di corrispondenze

da eseguire;

tenuto conto che per le imprese iscritte nel registro è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificato valido e attivo (art. 16 commi 6 e 6 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 e art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012);

visto l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che ha previsto un ulteriore rafforzamento dell'obbligo delle imprese, esercitate sia in forma individuale che collettiva, di dotarsi di un domicilio digitale con un termine fissato al 1° ottobre 2020;

tenuto conto che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

ritenuto che la notificazione a mezzo servizio postale all'impresa non trova più giustificazione a seguito delle previsioni normative sopra citate e valutato, altresì, che la comunicazione personale a mezzo lettera raccomandata ai singoli interessati e agli eredi risulterebbe eccessivamente gravosa ed economicamente onerosa, oltre che priva di efficacia, come anche rilevato nelle procedure avviate negli anni passati, per irreperibilità presso la sede legale e presso la residenza dei titolari risultante da visura, in quanto il presupposto dell'avvio del procedimento è appunto il decesso del titolare;

tenuto conto, altresì, che, relativamente alle imprese elencate nell'allegato, alcune di esse risultano dotate di un domicilio digitale proprio o assegnato d'ufficio ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 76/2020;

ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

visto, altresì, l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", per il quale sono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante affissione degli stessi nei siti informatici delle amministrazioni procedenti;

richiamato l'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il quale recita che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi (...) mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che pertanto nel rispetto del principio del buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa la pubblica amministrazione può individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R. tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

considerato che la predetta disposizione possa applicarsi anche al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese che presentano i medesimi presupposti per l'applicazione del procedimento, quale quello oggetto del presente provvedimento disciplinato dall'art. 2, comma 1, lettere a) del citato D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247;

ritenuto che, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, anche il provvedimento finale potrà essere analogamente adottato dal Conservatore del

Registro delle Imprese attraverso un unico provvedimento, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dai medesimi presupposti;

rilevato che, in ossequio alle predette disposizioni, l'Albo camerale della Chambre è regolarmente online e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale il cui link è il seguente <https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?ce=vldtn945>;

considerato inoltre che nel sito istituzionale della Chambre esiste una sezione dedicata alle procedure di cancellazione d'ufficio consultabile al seguente link <https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/procedimenti-d-ufficio> ;

valutato che la pubblicazione nel sito camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal D.P.R. 247/2004 (45 giorni) consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., determinando inoltre un significativo risparmio in termine di costi e di tempi;

ritenuto pertanto di procedere tramite la pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo camerale online e nella sezione dedicata alle procedure d'ufficio per adempiere all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento;

considerato che InfoCamere S.c.p.a. ha predisposto una procedura per l'elaborazione massiva delle procedure di cancellazione d'ufficio attraverso l'annotazione in visura sulla posizione dell'impresa di un protocollo recante la notizia di avvio del procedimento;

atteso che, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale attivo, l'ufficio provvederà anche ad inviare l'avviso dell'inizio del procedimento presso il domicilio digitale stesso;

richiamato inoltre il provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese di Aosta n. 8 dell'11.04.2022 recante l'individuazione delle modalità operative per la cancellazione d'ufficio di Registro delle Imprese di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 247/2004;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi e ambiente e le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

#### DISPONE

1. di considerare le premesse quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali, di cui all'elenco allegato, ex art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 247/2004, per le quali l'ufficio ha avuto notizia dell'evento del decesso del titolare;
3. di archiviare il procedimento qualora, nei termini previsti al punto successivo, pervenga richiesta di interruzione del procedimento di cancellazione o istanza di prosecuzione ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della l.r. 34/2001;
4. di individuare ex art. 8, comma 3 della legge 241/1990, quale idonea forma di pubblicità ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione all'impresa e agli eventuali eredi interessati, la pubblicazione per la durata di 45 giorni nell'albo camerale online della presente determinazione, dell'avviso di avvio del procedimento (allegato A) e dell'elenco delle imprese coinvolte (Allegato B) e in modo permanente nella sezione "Cancellazione imprese individuali e società di

persone ex d.P.R. 247/2004” del sito istituzionale della Chambre (<https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/procedimenti-d-ufficio>);

5. di procedere, qualora l'impresa sia dotata di un domicilio digitale valido e attivo, all'invio tramite PEC della comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio oggetto di tale provvedimento;
6. di iscrivere la notizia relativa all'avvio del procedimento de qua sulla posizione delle imprese interessate affinché venga visualizzata sulla corrispondente visura camerale;
7. le modalità di cui ai punti precedenti sostituiscono, per gli effetti del punto 2 e ai sensi della legge 241/1990 (art. 8) e dell'art. 5 del d.lgs. 82/2005, la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di cui al punto 2);
8. di procedere alla cancellazione delle imprese di cui all'allegato B con propria determinazione, decorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione di cui al punto 4) o dalla data di ricezione della PEC di cui al punto 5) nonché l'ulteriore termine di 15 giorni normativamente previsto per presentare ricorso al Giudice del Registro contro il presente provvedimento, in mancanza di riscontri atti a dimostrare la mancanza dei presupposti per procedere alla cancellazione;
9. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento conseguente al presente provvedimento pubblicando la notizia sulla homepage del sito camerale, sulla newsletter camerale e con informativa da trasmettere all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Aosta e alle associazioni di categoria.

All. 2

IL RESPONSABILE  
DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Martina ZUNCHEDDU

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente  
Dott.ssa Katia BUTELLI